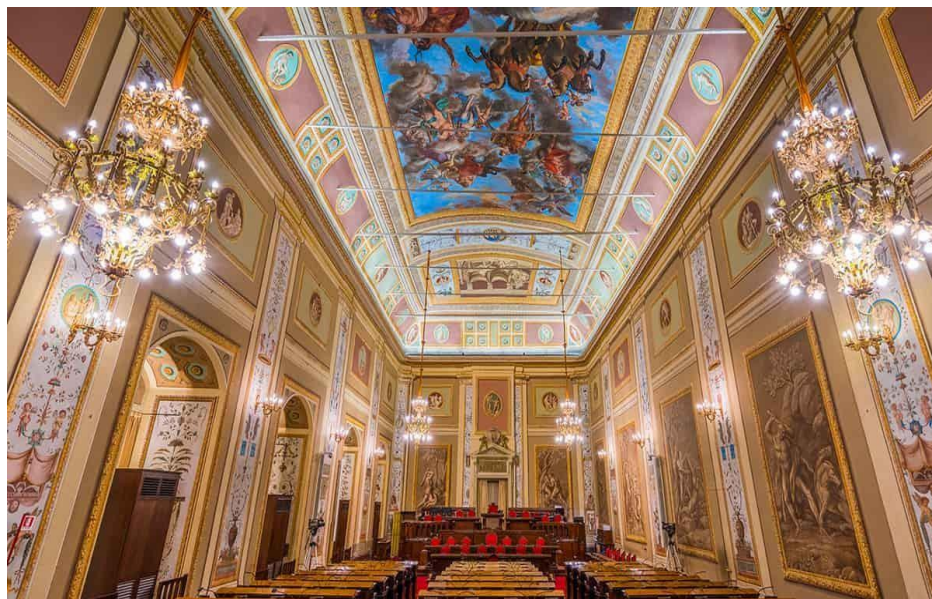




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Nota Uffici

DDL 580-884-1063-1068

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26 recante “Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello Statuto della Regione”

Documento n. 12

Servizio Studi

Segreteria della Commissione parlamentare speciale per l'esame dei disegni di legge di modifica dello Statuto, della legge statutaria e delle proposte di norme di attuazione da parte del Governo regionale

XVIII Legislatura - giugno 2026



Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Indice

1. LA NOVITÀ APPORTATE DALLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 2 DEL 2001	4
2. IL “PERIMETRO” DELLA C.D. LEGGE STATUTARIA E IL SUO PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE NELLO STATUTO SPECIALE	5
3. LA LEGGE REGIONALE C.D. STATUTARIA 28 OTTOBRE 2020, N. 26	7
4. PROFILI PROCEDURALI INTERNI ATTINENTI ALL’APPROVAZIONE, ALLA MODIFICA E ALL’INTEGRAZIONE DELLA LEGGE STATUTARIA.....	8

1. La novità apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 2001

La legge costituzionale n. 2 del 2001, con riferimento alle Regioni speciali, ha operato in due diverse direzioni. In primo luogo, ha modificato lo stesso procedimento di revisione delle leggi costituzionali di adozione degli Statuti speciali, disponendo la obbligatorietà del parere dell'organo legislativo della Regione (sia in caso di progetto di legge di modifica statutaria di iniziativa governativa che parlamentare) ed eliminando la possibilità di sottoporre a referendum confermativo nazionale la riforma dello Statuto speciale, diversamente da quanto previsto dall'articolo 138 Cost. per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In secondo luogo, la legge costituzionale predetta ha previsto che le Regioni speciali e le Province autonome di Trento e Bolzano possano adottare proprie leggi c.d. "statutarie" aventi ad oggetto uno specifico perimetro di disciplina riferibile, oltre ad alcuni istituti quali referendum regionali e iniziativa legislativa, essenzialmente alla forma di governo e al sistema di elezione degli organi fondamentali.

Merita di essere segnalata una rilevante differenza tra le modifiche disposte da tale legge costituzionale n. 2 del 2001 per la Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, da un lato, e quelle adottate per la Sicilia, la Sardegna, il Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Trento, dall'altro. La legge costituzionale in parola, per queste ultime regioni speciali, ha stabilito che, **fino a quando non intervenga una legge statutaria eventualmente derogatoria, trovi applicazione la forma di governo incentrata sull'elezione diretta del Presidente della Regione**. Invece, per quel che concerne la Regione Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, la legge cost. n. 2 del 2001 ha disposto che, se non derogata dalle leggi statutarie, seguiti a trovare applicazione la forma di governo parlamentare.

La scelta di "decostituzionalizzare" la disciplina della forma di governo delle regioni speciali trovava il suo fondamento nell'esigenza di consentire anche a quest'ultime, al pari di quanto previsto per le Regioni ordinarie dall'articolo 123 della Costituzione, di disciplinare in piena autonomia i profili afferenti alla propria forma di governo, per quanto la Corte abbia avuto modo di evidenziare che *"Non solo, infatti, la legge statutaria è una fonte facoltativa, ma*

sussistono talune diversità sostanziali e formali rispetto agli statuti delle Regioni ordinarie – afferenti all’oggetto, ai limiti e al procedimento di formazione” (sentenza n. 370 del 2006).

2. Il “perimetro” della c.d. legge statutaria e il suo procedimento di approvazione nello Statuto speciale

Con specifico riferimento alla Regione Siciliana, lo Statuto speciale, come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, ha individuato il contenuto necessario della c.d. legge statutaria e il relativo procedimento rinforzato di adozione della stessa, tramite il combinato disposto degli articoli 9, comma 3, 10, 17-*bis* e 41-*bis* dello Statuto.

Dalle disposizioni appena richiamate si evince che l’Assemblea regionale “con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti”, “stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l’ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l’Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione” (articolo 9, comma 3, St.).

Sempre con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea sono determinate le modalità di conclusione anticipata della legislatura a seguito delle dimissioni della metà più uno dei deputati (articolo 8-*bis*, comma 1, St.).

L’articolo 41-*bis* stabilisce che “Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all’articolo 9, comma primo, secondo e quarto, e all’articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall’Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

La disposizione da ultimo richiamata rileva in quanto idonea a circoscrivere il perimetro della disciplina della forma di governo rimessa alla regolamentazione della legge rinforzata in parola richiamando le modalità di elezione del Presidente della Regione, la disciplina della nomina e della revoca degli Assessori, il numero massimo di mandati consecutivi esercitabili dal Presidente, che non può essere superiore a due se si opta per l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente (art. 41-*bis*, comma 2, St.) e la disciplina della mozione di sfiducia di cui all’articolo 10 dello Statuto.

A sua volta, a completamento del quadro normativo, interviene l'articolo **17-bis, comma 1, dello Statuto**, il quale prevede che “le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”. Si tratta quindi delle leggi sopracitate c.d. statutarie, approvate con maggioranza assoluta e che attengono alla disciplina della forma di governo, all'elezione del Presidente della Regione e ai rapporti tra Presidente, Giunta e Assemblea regionale.

La disciplina del referendum confermativo previsto dal citato articolo 17-bis dello Statuto è stata dettata dall'articolo **dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14 rubricato “Disciplina delle leggi che possono essere sottoposte a referendum”**. Detta norma prevede che “*Nei casi in cui l'Assemblea regionale approvi una legge di cui all'articolo 3, primo comma, articolo 8 bis, articolo 9, terzo comma ed articolo 41 bis dello Statuto, il Presidente ne dà comunicazione al Presidente della Regione, indicando se l'approvazione sia avvenuta o meno con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale. 2. Il Presidente della Regione, nel rispetto dell'articolo 28 dello Statuto della Regione, provvede all'immediata pubblicazione della legge con l'avvertenza che, entro tre mesi, un quinto dei membri dell'Assemblea regionale o un cinquantesimo degli elettori, ovvero un trentesimo degli elettori qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi, possono chiedere che si proceda a referendum popolare. 3. La legge è inserita nella Gazzetta Ufficiale della Regione, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione*”.

L'articolo 13-bis dello Statuto, **con disposizione tutt'ora rimasta inattuata**, prevede poi **che sempre con legge regionale approvata a maggioranza assoluta, ma per la quale non è previsto l'eventuale referendum confermativo** di cui al predetto articolo 17-bis, “sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum

regionale abrogativo, propositivo e consultivo”.

Per quel che attiene ai controlli, le leggi c.d. statutarie sono sottoposte alla medesima tipologia di **sindacato preventivo di costituzionalità previsto per gli statuti delle regioni ordinarie**. Pertanto, debbono essere impugnate dal governo statale davanti alla Consulta **entro trenta giorni** dalla loro pubblicazione a fini notiziali. Inoltre, vizi successivi alla pubblicazione possono essere denunciati dallo Stato per il tramite dello strumento del conflitto tra enti. Tanto si evince dalla sentenza della Corte costituzionale **n. 149 del 2009** la quale ha chiarito che *“il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro trenta giorni dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria. Il controllo così scandito può, però, non consentire al Governo di denunciare l'intero spettro di vizi che possono, in ipotesi, inficiare la legge statutaria, atteso che avverso di essa non è esperibile il controllo successivo previsto per le comuni leggi regionali. È questo il caso in cui la lesione si consumi per effetto dell'adozione dell'atto di promulgazione che determini una autonoma e successiva violazione delle norme ad esso sovraordinate. In relazione a tali vizi è, pertanto, attivabile il conflitto di attribuzione”*.

3. La legge regionale c.d. statutaria 28 ottobre 2020, n. 26

L'Assemblea regionale ha esercitato la propria potestà legislativa in tale materia, per la prima volta organicamente, attraverso l'approvazione della legge 28 ottobre 2020, n. 26 recante “Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 *bis* dello Statuto della Regione”. Precedentemente, l'unica forma di esercizio della potestà legislativa statutaria era avvenuta in materia elettorale con la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, approvata tramite referendum confermativo del 15 maggio 2005, che ha modificato la legge regionale n. 29 del 1951 concernente le modalit.

La legge regionale n. 26 del 2020, approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea e promulgata la prima volta a fini notiziali per l'eventuale proposizione del referendum, non richiesto dagli aventi diritto e successivamente, decorsi tre mesi, promulgata in via definitiva, ha disciplinato i

rapporti tra l'esecutivo regionale e il parlamento siciliano. In particolare, dopo aver confermato la scelta dell'elezione diretta del Presidente della Regione da parte del corpo elettorale regionale, la legge rinforzata in parola ha regolamentato l'insediamento del Presidente della Regione, i requisiti per la nomina e la revoca degli Assessori, consentendo l'inclusione nella Giunta di figure esterne all'Assemblea, l'obbligo del rispetto delle quote di genere in seno alla Giunta e le formalità relative al giuramento del Presidente e degli Assessori. Un'ampia parte del testo è dedicata ai meccanismi di programmazione politica e controllo parlamentare sul governo. Vengono infatti stabiliti i tempi per la presentazione delle linee programmatiche del Presidente e dei singoli Assessori, introducendo l'obbligo di relazione annuale all'Assemblea e il dovere per il Governo di trasmettere alcuni documenti e alcune informazioni all'Assemblea. Si è introdotto l'obbligo di un parere parlamentare preventivo sugli schemi di norme di attuazione dello Statuto speciale predisposti dal Governo.

Infine, la legge ha disciplinato le dimissioni del Presidente della Giunta, il regime di *prorogatio* del Governo e dell'Assemblea e i tempi e le modalità per la celebrazione delle nuove elezioni in caso di impedimento, decadenza, sospensione, morte o sfiducia del Presidente della Regione. La legge ha regolato, inoltre, l'autoscioglimento dell'Assemblea dovuto alle dimissioni contestuali della maggioranza dei deputati e i passaggi procedurali necessari nell'eventualità di un annullamento integrale delle elezioni.

4. Profili procedurali interni attinenti all'approvazione, alla modifica e all'integrazione della legge statutaria

Sotto il profilo strettamente procedurale attinente alla fase dell'esame parlamentare, le leggi di modifica e integrazione della legge rinforzata c.d. statutaria debbono essere istruite da un'apposita commissione speciale dell'Assemblea regionale che è stata istituita, per l'intera durata della legislatura, con ordine del giorno n. 2 approvato nella seduta n. 4 del 23 novembre 2022. La Commissione, ai sensi del predetto ordine del giorno, ha il compito, tra l'altro, "*di studiare, elaborare ed esaminare le proposte di legge per la modifica e la revisione dello Statuto della Regione siciliana, nonché quelle relative alla materia statutaria ai sensi dell'art. 9, comma 3 e dell'articolo 8 bis dello Statuto medesimo attraverso le modifiche e le integrazioni della legge regionale n. 26 del 2020 che si rendessero necessarie*".

Trattandosi quella in oggetto di una legge regionale rinforzata, avente un procedimento di approvazione atipico ma un contenuto “tipico” per materia specificamente circoscritto dall’articolo 9, comma 3, 8-bis, 10 e 41-bis dello Statuto speciale, con una peculiare posizione della medesima legge regionale rinforzata nel sistema delle fonti regionali, deve escludersi che entro la disciplina delle modifiche e integrazioni alla legge statutaria 28 ottobre 2020, possa essere ricompresa materia estranea o aggiuntiva rispetto alla cornice competenziale delineata dallo Statuto. Da qui la eventuale irricevibilità di proposte emendative della stessa legge incompatibili con il suo contenuto tipico individuato dalle predette norme statutarie. Pertanto, devono ritenersi ammissibili esclusivamente proposte emendative di segno soppressivo, modificativo, sostitutivo o aggiuntivo volte ad incidere sulla materia tipica della legge c.d. statutaria, così come delineata dalle richiamate norme dello Statuto speciale.